



COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _ del 27.11.2020

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Normativa applicabile

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia mortuaria, in applicazione:
 - del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - dell'ordinamento dello stato civile D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (titolo IX);
 - del testo unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (titolo VI).
2. In base agli artt. 2 e 4 della L. 241/1990, il Responsabile del Servizio incaricato dalla Giunta nomina il Responsabile dei procedimenti inerenti alla polizia mortuaria. Detti procedimenti devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

CAPO II - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del regolamento di polizia mortuaria. (Art. 72 DPR 396/2000)

Art. 3 – Atto di morte

1. L'atto di morte deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge o della parte a lui unita civilmente, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze (Art. 73 DPR 396/2000)

Art. 4 - Denuncia della causa di morte

1. I medici, a norma dell'art. 103, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. (art. 1 comma 2 DPR 285/1990)
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. (art. 1 comma 3 DPR 285/1990)

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7. (art. 1 comma 4 DPR 285/1990)
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. (art. 1 comma 5 DPR 285/1990)
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. (art. 1 comma 6 DPR 285/1990)
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficiale di Stato Civile all'Azienda Sanitaria Locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima dovrà inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. (art. 1 comma 7 DPR 285/1990)
8. Spetta all'Azienda Sanitaria locale l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte. (art. 1 comma 8 DPR 285/1990)
9. Per la denuncia della causa di morte in caso di autopsie si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nell'articolo 33 del regolamento di polizia mortuaria. (Art. 2 DPR 285/1990)
10. Fermo restando per i medici l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. (Art. 3 DPR 285/1990)

Art. 5 - Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall' Azienda Sanitaria Locale. (Art. 4, comma 1, DPR 285/1990)
2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 73 dell'ordinamento dello Stato Civile. (Art. 4, comma 4, DPR 285/1990)
3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 (quindici) ore e comunque non dopo le 30 (trenta) ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13. (Art. 4, comma 5, DPR 285/1990)
4. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente l'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
5. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Ufficiale di Stato Civile ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura. (Art. 5 DPR 285/1990)

Art. 6 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 dell'ordinamento dello stato civile. (Art. 6 DPR 285/1990)

Art. 7 – Nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 7 dell'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 (venti) alle 28 (ventotto) settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 (ventotto) settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 (venti) settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 (ventiquattro) ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. (art. 7 DPR 285/1990)

CAPO III - Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 8 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 (venti) minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644. (art. 8 DPR 285/1990)
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11. (art. 9 DPR 285/1990)
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore. (art. 10 DPR 285/1990)
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie. (art. 11 DPR 285/1990)

CAPO IV - Obitorio

Art. 9 - Obitorio

1. In apposito locale ubicato nel cimitero comunale sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Si osservano gli artt. 13-15 del regolamento di polizia mortuaria. (Art. 12 DPR 285/1990)

CAPO V - Trasporto dei cadaveri

Art. 10 – Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto delle salme è a carico dei privati, salvi casi particolari in cui non si conoscano i parenti del defunto o lo stesso versava in situazione di indigenza.
2. L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i procedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
7. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione all'obitorio o al cimitero si esegue a cura e spese dei parenti del defunto.
8. Il trasporto funebre é esercitato da imprese abilitate.
9. Il trasporto non é soggetto al pagamento di diritti.
10. Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano gli artt. 20 e 21 del regolamento di polizia mortuaria.
11. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
12. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
13. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
14. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. (Art. 24 DPR 285/1990)
15. L'incaricato del trasporto deve essere munito della predetta autorizzazione che deve essere consegnata all'Ufficiale di Stato Civile. (Artt. 16-17-18-19 DPR 285/1990)

Art. 11 – Trasporto di morti di malattie infettive

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 14.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1. (Art. 25 DPR 285/1990)

Art. 12 – Trasporto di morti per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con decreto dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. All'infuori del caso di cui sopra, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 12. (Art. 26 DPR 285/1990)

Art. 13 – Trasporto di morti all'estero o dall'estero

1. Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano gli articoli da 27 a 30 del regolamento di polizia mortuaria. (Artt. 27-30 DPR 285/1990)

Art. 14 – Trasporto di morti da Comune a Comune

1. Per il trasporto da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata e segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese fra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dell'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

14. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro. (Artt. 30-31 DPR 285/1990)

Art. 15 – Trasporto di morti durante i mesi estivi

1. Per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. (Art. 32 DPR 285/1990)

Art. 16 – Decesso a bordo di navi e aerei

1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale. (Art. 33 DPR 285/1990)

Art. 17 – Trasporto di cadavere fuori dal Comune di decesso

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. (Art. 34 DPR 285/1990)

Art. 18 – Trasporto di cadaveri destinati ad indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco. (Art. 35 DPR 285/1990)

Art. 19 – Trasporto di ossa umane

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme stabilito dagli articoli 10, comma 4 e 11.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. (Art. 36 DPR 285/1990)

CAPO VI - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 20 – Cadaveri da ricevere nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel territorio del Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate (Art. 50 DPR 285/1990).

Art. 21 – Manutenzione e vigilanza dei cimiteri

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che ne conferisce incarico ai Responsabili di Servizio Tecnico, ciascuno per la parte di competenza.

2. Il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. (Art. 51 DPR 285/1990)

Art. 22 – Custodia del cimitero

1. L'Amministrazione Comunale assicura la custodia del cimitero.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 6; iscrive giornalmente in apposito registro vidimato, in doppio esemplare:

- f) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- g) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- h) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- i) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. (Art. 52 DPR 285/1990)

Art. 23 – Registri del cimitero

1. I registri del cimitero devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Una copia dei registri deve essere archiviata a fine anno e l'altra deve essere a disposizione presso il Servizio Tecnico comunale. (Art. 53 DPR 285/1990)

CAPO VII - Costruzione e ampliamento del cimitero

Art. 24 – Planimetria del cimitero

1. Il Servizio Tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del cimitero, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri si applicano gli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria. (Art. 54 DPR 285/1990)

CAPO VIII - Camera mortuaria

Art. 25 – Camera mortuaria

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri primi del seppellimento. Si applicano gli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia mortuaria.

CAPO IX - Sala per autopsie

Art. 26 – Sala per autopsie

1. I requisiti della sala per autopsie sono definiti dall'art. 66 del regolamento di polizia mortuaria.

CAPO X - Ossario comune

Art. 27 – Ossario comune

1. L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86, comma 5, del regolamento di polizia mortuaria e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. (Art. 67 DPR 285/1990)

CAPO XI - Inumazione

Art. 28 – Inumazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. (Artt. 68-69 DPR 285/1990)

Art. 29 – Fosse di inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. (Art. 70 DPR 285/1990)
2. Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto. (Art. 70 DPR 285/1990)
3. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
4. La relativa autorizzazione è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile.

5. Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
6. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. (Art. 71 DPR 285/1990)
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.
8. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. (Art. 72 DPR 285/1990)
9. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. (Art. 73 DPR 285/1990)
10. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. (Art. 74 DPR 285/1990)
11. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
12. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
13. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
14. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
15. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
16. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
17. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
18. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
19. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
20. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
21. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. (Art. 75 DPR 285/1990)

CAPO XII - Tumulazione

Art. 30 – Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere a requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, e con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'articolo 14. (Art. 76 DPR 285/1990)
11. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. (Art. 77 DPR 285/1990)

CAPO XIII - Cremazione

Art. 31 – Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. (Art. 79 DPR 285/1990)
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio (ossari/colombari) per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la

volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiamo provveduto ad altra destinazione. (Art. 80 DPR 285/1990)

7. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Tecnico, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO XIV - Esumazione ed estumulazione

Art. 32 – Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Tecnico.

3. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. (Art. 82 DPR 285/1990)

5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 59. (Art. 83 DPR 285/1990)

6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. (Art. 84 DPR 285/1990)

7. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 32.

8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa. (Art. 85 DPR 285/1990).

Art. 33 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Tecnico.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. (Art. 86 DPR 285/1990)
6. L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio Tecnico chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale. (Art. 87 DPR 285/1990)
7. Il Responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede fuori dal territorio comunale a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. (Art. 88 DPR 285/1990)
9. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 54. (Art. 89 DPR 285/1990).
10. Non possono essere autorizzate estumulazioni volte al trasferimento di salme all'interno del cimitero per ricongiungimenti di sepolture effettuate in periodi diversi fatti salvi i casi di cui all'art. 38.

CAPO XV - Sepolture private

Art. 34 – Sepolture private

1. L'Amministrazione Comunale può prevedere nel Piano Urbanistico Comunale aree destinate alla costruzione di sepolture private. (Art. 91 DPR 285/1990)
2. Esse possono essere concesse a privati e ad enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale ed abbinata per coniugi. (Art. 90 comma 1 DPR 285/1990)
3. Le sepolture private non possono avere il diretto accesso dall'esterno del cimitero. (Art. 94 comma 3 DPR 285/1990)
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
5. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone previste dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. (Art. 93 comma 1 DPR 285/1990)
6. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.
7. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. (Art. 94, commi 1-2 DPR 285/1990)

Art. 35 – Tipologia di sepolture

1. Nel cimitero comunale esistono le seguenti specie di sepolture:
 - a) sepolture a terra e campi di inumazione;
 - b) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari lungo i muri di cinta o sotto le arcate e loggiati;
 - c) aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, da parte dei privati;

c) cellette-ossario, costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa, resti e urne cinerarie. (Art. 90 commi 1-2 DPR 285/1990)

Art. 36 – Durata delle concessioni

1. Con atto amministrativo del Responsabile del Servizio Tecnico il Comune concede in uso ai cittadini, per un determinato periodo di tempo:

- aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia a loro cura e spese;
- aree cimiteriali per la costruzione di tombe a terra a loro cura e spese;
- loculi realizzati dal Comune;
- cellette-ossario realizzate dal Comune

2. Le concessioni hanno la seguente durata:

- a) aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia a cura e spese dei privati anni 70 (settanta);
- b) aree cimiteriali per la costruzione di tombe a terra a cura e spese dei privati anni 70 (settanta);
- c) loculi costruiti dal Comune anni 50 (cinquanta);
- d) cellette-ossario costruite dal Comune anni 70 (settanta).

3. Le concessioni sono rinnovabili per un uguale periodo a richiesta degli aventi diritto.

4. Le concessioni rilasciate restano confermate ma possono essere revocate, trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno della comunità e impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione.

5. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.

6. La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà definita nell'atto di concessione, con richiamo alle norme di legge e regolamenti.

Art. 37 – Rilascio delle concessioni

1. Per ottenere la concessione gli interessati devono compilare apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune e consegnarlo all'Ufficiale di Stato Civile, allegare copia del versamento presso la tesoreria comunale del canone di concessione e ritirare l'atto di concessione.

Art. 38 – Criteri di rilascio delle concessioni

1. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:

- a) tumulazione di salma;
- b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) concessione a persone viventi per tumulazione futura.

2. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di un numero di loculi pari a 20 (venti) per le richieste di tumulazione di cui al punto a), al di sotto dei quali sono bloccate temporaneamente le altre richieste di cui ai punti b) e c).

3. L'assegnazione del loculo è disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile secondo il seguente criterio: viene assegnato il primo loculo disponibile partendo dalla prima fila centrale da sinistra verso destra, proseguendo nell'ordine con la fila in basso sempre da sinistra verso destra, per concludere con la fila superiore sempre da sinistra verso destra.

4. Non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila.

5. La concessione a persone viventi per tumulazione futura può essere rilasciata al coniuge, al convivente delle coppie di fatto.

Art. 39 – Canoni di concessione

1. I concessionari devono pagare all'atto del ritiro del provvedimento di concessione il canone stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe per la concessione in uso di aree per la costruzione di sepolture a terra individuale e/o abbinata e per la concessione di loculo e/o ossario sono stabilite con delibera della Giunta Comunale e aggiornate ogni anno.
3. Nel canone stabilito per la concessione di loculo e/o ossario è compreso il servizio di prima tumulazione, le successive estumulazioni e/o tumulazioni, che devono essere eseguiti da ditta specializzata, sono a cura e spese dei richiedenti.
3. Nel canone stabilito per la concessione di aree per la costruzione di sepolture a terra individuale e/o abbinata è compreso il solo costo dell'area; per quanto concerne la realizzazione delle opere e le esumazioni, i costi sono a carico del concessionario e i relativi interventi dovranno essere eseguiti da ditta specializzata.

Art. 40 – Chiusura dei loculi

1. Su ogni loculo concesso deve essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario.
2. È obbligatoria la collocazione di lapidi singole anche nel caso in cui si acquistino due loculi affiancati di cui uno per sepoltura futura; l'utilizzo di lastre uniche per loculi affiancati sarà autorizzata a seguito di occupazione di entrambi i loculi, il tutto al fine di applicare le disposizioni di cui all'articolo 38 del presente regolamento.
3. Le raffigurazioni sulla lapide, eventuali fregi, ornamenti ed epitaffi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficiale di Stato Civile.
4. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto di utilizzo ed ha l'obbligo di costruire sull'area una sepoltura.
5. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.

Art. 41 – Manutenzione delle sepolture

- 1.- Le spese di manutenzione delle sepolture private, sia individuali che collettive e familiari, sono a carico dei concessionari.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

Art. 42 – Tombe di famiglia

1. Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Art. 43 – Estinzione delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia o cause di forza maggiore.

Art. 44 – Revoca delle concessioni

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 35.

2. i concessionari hanno diritto altresì al trasporto dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Art. 45 – Decadenza delle concessioni

1. La decadenza può essere dichiarata dal Responsabile del procedimento incaricato, previa regolare diffida al concessionario, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

Art. 46 – Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura per altre cause che devono essere valutate ed accettate dal Responsabile del procedimento incaricato.

2. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate, la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:

a) per rinuncia a concessioni temporanee;

b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate;

c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso pari al 50% del canone pagato.

Art. 47 – Estinzione della concessione

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione, se non vi siano loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare l'uso di un loculo dato in concessione non ancora utilizzato; in tal caso:

a) la cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto;

b) la cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di concessione originario;

c) il nuovo concessionario assume automaticamente i diritti ed obblighi stabiliti dall'atto originario di concessione;

d) l'uso dei loculi avverrà occupando quelli concessi a persone in vita di età anagrafica inferiore.

Art. 48 – Rimozione opere pericolanti

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo l'esercizio del diritto di revoca previsto dall'art. 43.

CAPO XVI - Sepolture private fuori dai cimiteri

Art. 49 – Cappelle private

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero o destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, occorre l'autorizzazione del

Responsabile del Servizio Tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

2. Per la tumulazione nelle cappelle private, oltre l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 6, occorre il nulla osta dell'Ufficiale di Stato Civile, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

3. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

4. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali i proprietari assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

5. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

6. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, sono soggetti alla vigilanza del Sindaco come i cimiteri comunali.

CAPO XVII - Servizio di illuminazione votiva

Art. 50 – Servizio di illuminazione votiva

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere al servizio della illuminazione votiva delle sepolture, mediante affidamento in appalto a ditta privata specializzata, con deliberazione consiliare che ne stabilisce le direttive.

CAPO XVIII - Disciplina urbanistica

Art. 51 – Disciplina urbanistica

Prescrizioni per le sepolture a terra:

1. Nella realizzazione delle sepolture si dovranno rispettare le vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie, le norme in materia di rilascio delle autorizzazioni edilizie, le disposizioni del D.P.R. 285/1990 ed in particolare l'art. 76, le disposizioni delle Linee Guida Regionali di Pianificazione Cimiteriale del 1999 e la direttiva di cui alla nota prot. 12254 del 16.02.2010 del Direttore del Servizio Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

2. Nella realizzazione della sepoltura singola a terra su area cimiteriale singola (140x280 cm), oltre alle disposizioni di cui sopra, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- realizzazione di manufatto in calcestruzzo, anche con moduli prefabbricati, a completa tenuta stagna, da interrare nell'apposito scavo iscritto nell'area concessa;
- l'altezza del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 70 cm dal piano finito del vialetto esistente;
- l'altezza di croci e/o lapidi del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 150 cm dal piano finito del vialetto esistente;

- i materiali utilizzati dovranno essere quelli di ornamento cimiteriale.
3. Nella realizzazione della sepoltura doppia a terra a sviluppo orizzontale su area cimiteriale doppia (280x280 cm), oltre alle disposizioni di cui sopra, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- realizzazione di manufatto in calcestruzzo, anche con moduli prefabbricati affiancati, a completa tenuta stagna da interrare nell'apposito scavo iscritto nell'area concessa;
 - l'altezza del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 70 cm dal piano finito del vialetto esistente;
 - l'altezza di croci e/o lapidi del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 150 cm dal piano finito del vialetto esistente;
 - i materiali utilizzati dovranno essere quelli di ornamento cimiteriale.
4. Nella realizzazione della sepoltura doppia a terra a sviluppo verticale su area cimiteriale singola (140x280 cm), oltre alle disposizioni di cui sopra, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- realizzazione di manufatto in calcestruzzo, anche con moduli prefabbricati sovrapposti, a completa tenuta stagna da interrare nell'apposito scavo iscritto nell'area concessa,
 - l'altezza del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 70 cm dal piano finito del vialetto esistente,
 - l'altezza di croci e/o lapidi del manufatto finito fuori terra non dovrà superare la misura di 150 cm dal piano finito del vialetto esistente,
 - i materiali utilizzati dovranno essere quelli di ornamento cimiteriale.

Prescrizioni per le tumulazioni:

1. Nella realizzazione delle tumulazioni si dovranno rispettare le vigenti prescrizioni urbanistico-edilizie, le norme in materia di rilascio delle autorizzazioni edilizie, le disposizioni del D.P.R. 285/1990 in particolare l'art. 76, le disposizioni delle Linee Guida Regionali di Pianificazione Cimiteriali del 1999 e la direttiva di cui alla nota prot. 12254 del 16.02.2010 del Direttore del Servizio Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.
2. Nel caso di concessione di due loculi affiancati orizzontalmente, sarà consentita l'installazione di una lapide di marmo, a spese del concessionario, senza soluzione di continuità. La stessa dovrà essere costituita comunque da due lastre, in modo tale che in caso di estumulazione anche solo di una salma, possano essere rimosse indipendentemente l'una dall'altra. Fatto salvo quanto prescritto all'art. 40 del presente regolamento.

CAPO XIX – Norme di gestione e di igiene cimiteriale

Art. 52 – Disciplina dell'ingresso

1. La Giunta Comunale, se ritenuto opportuno e con apposito atto deliberativo, determina gli orari di apertura e di chiusura del cimitero per i periodi primaverili – estivi e autunnali – invernali.
2. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
3. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali di compagnia non tenuti al guinzaglio;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
4. Per motivi di salute o di età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di famiglia a mezzo di veicoli di piccola portata, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 53 – Norme comportamentali e decoro cimiteriale

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, e in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) manomettere aiuole e/o alberi;
- g) usare telefoni cellulari e/o altri apparecchi tecnologici in modo inadeguato e in contrasto con la destinazione del luogo;
- h) tenere nelle vicinanze delle sepolture e/o in altra parte del cimitero attrezzi vari per la pulizia delle tombe non consoni al decoro e all'estetica del cimitero, come recipienti, flaconi, stracci, palette, scope e simili;
- i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- j) calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti;
- k) camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso.

Gli eredi dei defunti sepolti sono tenuti a:

- a) tenere le tombe/loculi/cappella dei propri cari in condizioni decorose: curarne la manutenzione ordinaria ove necessario;
- b) smaltire, negli appositi contenitori, i fiori secchi, i lumini esausti e ogni altra forma di suppellettile non più decorosa;
- c) potare regolarmente le piante (rose ecc.) piantumate sul terreno adiacente alle tombe, per evitare che la crescita eccessiva impedisca le ordinarie operazioni di manutenzione da parte del personale incaricato;
- d) osservare le prescrizioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti secondo le diverse tipologie, utilizzando gli appositi contenitori.

2. I titolari di diritto di proprietà su tombe, loculi, cappelle, aree, che intendono eseguire lavori edili di qualsiasi genere, devono preventivamente richiedere l'apposita autorizzazione, se dovuta, al Servizio Tecnico Comunale, e col medesimo ufficio devono concordare, dandone formale comunicazione, l'inizio e la fine dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, da eseguirsi solo ed esclusivamente nei giorni feriali e nella fascia oraria che va dalle 8:00 alle 17:00, si deve mantenere il massimo dell'ordine e del decoro. Non è consentito, se non si è preventivamente autorizzati da parte dell'Ufficio Tecnico, manomettere e/o occupare lo spazio pubblico con deposito e/o lavorazioni di materiali edili, piantumazioni varie ecc. I trasgressori verranno avvisati ed invitati a riordinare il sito, la violazione alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

Art. 54 – Aree di rispetto

1. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale, i proprietari dei terreni sono tenuti a mantenere gli stessi in ordine, puliti da sterpaglie e sgombri da qualsiasi fonte di cattivi odori. I trasgressori

verranno avvisati ed invitati a riordinare il sito, la violazione alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

CAPO XX - Disposizioni finali

Art. 55 – Rinvio

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune.
2. Cessano contestualmente di avere efficacia tutti i regolamenti comunali precedentemente approvati e le parti degli altri regolamenti non conformi al presente regolamento.